

n. 632/2013 R.G. Cont.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori

Magistrati:

- | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|
| - dott. Vincenzo | COLARIETI | - Presidente |
| - dott. Francesca | MULLONI | - Consigliere |
| - dott. Claudio | CERRONI | - Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 632/13 RG Cont., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 22.10.13 cron. n. 17763 Antonia Maria Piccinno Uff. Giud. della Corte d'Appello di Trieste

DA

già soci della

con gli avv. L. Cudini, B. Clama e S.

Vida per mandato a margine dell'atto di citazione in appello

- APPELLANTI -

CONTRO

SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI – S.I.A.E., in persona del legale rappresentante, con gli avv. A. Amendola per procura *ad lites* dd. 2.7.13 n. 91314 rep. not. F. Bissatini di Roma e G. Cecovini



Amigoni per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
d'appello

- APPELLATA -

**OGGETTO: Altri istituti di diritto societario (rif. sent. Trib. Trieste n.
593/13 dd. 24.6/19.7.13)**

Causa iscritta a ruolo il 30.10.2013 e trattenuta in decisione all'udienza di
precisazione delle conclusioni dell'1.7.2015. Relatore il Consigliere dott.
Cerroni

CONCLUSIONI

Per gli appellanti:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,

Nel merito

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei
suesposti motivi di gravame, riformare totalmente la sentenza impugnata e
per l'effetto rigettarsi tutte le domande svolte dalla SIAE nei confronti della
società oggi cessata

Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio rifiuti.

In via istruttoria.

Si insiste per il richiamo a chiarimenti del CTU, dott. Stefano Germani,
sulle circostanze già dedotte in primo grado nell'allegato a verbale del
24.04.2012.

Per l'appellata:

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste:

- confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 593/2013 emessa
in data 24.6.2013 e depositata in data 19.7.2013, notificata il 23.9.2013;

- respingere l'appello proposto da _____ e _____ quali soci della _____ in _____ quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di entrambi i gradi del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la gravata sentenza il Tribunale di Trieste ha condannato la società _____ unitamente alla rifusione di spese processuali ed oneri di CTU, al pagamento in favore della Siae dei compensi per copia privata, quantificati in € 161.441,00 oltre ad IVA ed interessi di legge, nella misura stabilita dalla normativa sul diritto di autore, accertato l'inadempimento della società alla trasmissione alla Siae del rendiconto delle vendite effettuate in Italia degli apparecchi di registrazione e dei supporti digitali ed analogici da essa effettuate.

In particolare, il primo Giudice – ricostruito il non contestato quadro normativo di riferimento - ha osservato che la società convenuta svolgeva attività di vendita e noleggio di supporti registrati audio e video, videocassette, Cd e Dvd, e che aveva commercializzato tanto *off* che *on line* supporti idonei alla riproduzione di opere dell'ingegno, omettendo di trasmettere alla Siae le dichiarazioni trimestrali di vendita dei prodotti soggetti al compenso di copia privata, e non corrispondendo altresì il relativo compenso. In ordine poi alla necessaria quantificazione del dovuto e dell'indagine tecnica condotta, il Tribunale osservava che la svolta CTU – raggiungendo infine gli stessi risultati cui erano pervenuti gli accertamenti ispettivi curati dalla società istante - aveva consentito di appurare che



l'impresa convenuta aveva acquistato supporti registrabili soggetti al compenso per copia privata da un'impresa che non aveva mai corrisposto i compensi dovuti, ed aveva quindi commercializzato detti prodotti in sede elettronica applicando prezzi incompatibili col corretto assolvimento dei compensi. Il primo Giudice pertanto provvedeva nei sensi ricordati *supra*, peraltro omettendo – in quanto non di competenza – l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 71-*septies* comma 4 della legge 633/41.

Avverso la predetta decisione gli ex soci della cessata società convenuta hanno proposto appello con quattro articolati motivi di gravame.

La controparte ha insistito per il rigetto dell'impugnazione.

Col primo motivo d'appello è stata lamentata l'erroneità della sentenza per difetto di allegazione e di prova dell'inadempimento dell'obbligato principale.

In proposito, parte appellante ha osservato che il Tribunale aveva correttamente rilevato che l'ordinamento prevedeva l'obbligo di corrispondere il compenso per copia privata in primo luogo a carico di chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti, mentre in caso di mancata corresponsione del compenso era da considerarsi responsabile in solido per il pagamento – ed era questa l'ipotesi contestata - il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. Atteso ciò, non era mai stato allegato che il fornitore, ossia la ditta _____ non aveva corrisposto i compensi di legge alla Siae (laddove appunto il venditore non rispondeva *iure proprio* ma solo in caso di mancata corresponsione del compenso da parte dell'obbligato principale).



Al riguardo, invece, mai la Siae aveva allegato che l'obbligato principale fosse inadempiente, ed in proposito vi era stata solamente l'affermazione del Collegio.

In specie, la ditta individuale [redacted] era stata convenuta in giudizio in altra causa parallela sempre avanti al Tribunale di Trieste, e la contemporanea pendenza della lite nei confronti del fornitore della società convenuta rappresentava la prova dell'infondatezza della pretesa della Siae, la quale avrebbe dovuto attendere l'esito dell'altro giudizio prima di agire nei confronti della [redacted] (il cui obbligo, per espressa previsione di legge, era solamente residuale).

Col secondo motivo d'appello parte appellante si è doluta dell'erroneità della sentenza in quanto basata su accertamenti ispettivi inutilizzabili.

In proposito, infatti, è stato rilevato che la pretesa della Siae era nata da un'ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza il 10 novembre 2009 nella sede legale della società convenuta sita a Trieste, in via Muzio, nella sua sede secondaria di via Polonio e nel suo magazzino di San Dorligo della Valle, cui parteciparono anche gli ispettori della Siae, e non fu mai fatto riferimento a finalità diverse da quelle della mera verifica fiscale. In ragione di ciò, l'omesso richiamo di finalità ispettive aggiuntive rispetto a quelle fiscali indicate nei verbali era causa di inutilizzabilità degli accertamenti per finalità diverse da quelle espressamente rappresentate al momento della verifica, tanto più che la parte - nei confronti della quale veniva eseguito l'accertamento - doveva essere resa edotta in modo chiaro e non equivoco delle ragioni dell'accesso. Oltre a ciò, l'inutilizzabilità scaturiva anche dalla norma di cui all'art. 182-bis comma 3 della legge 633/41 – in tema di



disciplina delle modalità di accesso degli ispettori Siae finalizzate allo svolgimento dell'attività di vigilanza su riproduzione, duplicazione, ecc. – la quale appunto precisava che, nel caso in cui i locali ove vengono svolte le attività soggette a verifica non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti televisive, l'accesso degli ispettori doveva essere autorizzato dall'autorità giudiziaria. Si che l'accesso avrebbe potuto essere eseguito solamente nei negozi di via Muzio e di via Polonio in quanto aperti al pubblico, ma non nel magazzino di San Dorligo della Valle.

Al riguardo, ed a fronte del rilievo della questione, parte appellante si è doluta che il primo Giudice non aveva ritenuto di spendere nemmeno una parola.

Col terzo motivo è stata altresì lamentata l'erroneità della sentenza in quanto basata su un documento inutilizzabile, ossia l'estratto delle transazioni effettuate tramite *Ebay*.

Al riguardo, gli appellanti hanno rilevato che la pretesa di condanna della *Siae* a corrispondere alla *Siae* la somma capitale di € 161.441,90 si fondava esclusivamente sulle vendite asseritamente effettuate tramite l'*account* *eBay* *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* per il periodo dal 13 agosto all'11 novembre 2009. Peraltro la prova di tali transazioni non era mai stata fornita dall'attrice, limitatasi ad allegare all'atto di citazione la comunicazione del 17 dicembre 2009 inviata alla Guardia di Finanza, con la quale gli incaricati *Siae* avevano dichiarato di avere acquisito l'estratto delle transazioni effettuate tramite l'*account* *eBay* *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* e che dalla documentazione raccolta sarebbe emerso il debito di € 161.441,90. Si che,



alla luce delle contestazioni svolte dalla società convenuta, detto estratto (tra l'altro un foglio *excel* elaborato dall'attrice) avrebbe dovuto essere esibito, a prova diretta, con la seconda memoria di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non invece con la terza.

Né l'estratto delle transazioni effettuate tramite eBay avrebbe potuto essere acquisito, in quanto la Siae non ne aveva mai chiesto l'esibizione. In proposito, tra l'altro, era stata invocata una norma del codice della proprietà industriale, che invece in specie non era applicabile (il primo Giudice aveva infatti giustificato l'acquisizione del contestato documento, per il tramite del CTU, ai sensi dell'art. 121 ultimo comma c.p.i., ma ivi il potere istruttorio del Giudice era espressamente vincolato alle istanze di parte).

In relazione pertanto alla documentazione contabile regolarmente acquisita agli atti, l'importo dovuto a titolo di compenso per copia privata doveva ammontare ad € 53.417,97, importo di gran lunga inferiore a quanto calcolato sulla base del documento eBay, invero inutilizzabile.

Col quarto motivo la sentenza è stata parimenti censurata, in quanto basata su errate risultanze della CTU la quale, sulla base della documentazione contabile regolarmente acquisita agli atti, avrebbe dovuto appunto determinare il dovuto in € 53.417,97.

Oltre a ciò, secondo parte appellante il CTU aveva trattato congiuntamente tutte le questioni relative ai due giudizi radicati contro e
, sì che era stata eseguita una sola perizia che
– secondo il CTU – sarebbe stata valida per entrambe le cause, laddove ad es. alcuna norma di legge imponeva invece al semplice distributore l'obbligo di comunicazione dei dati di vendita trimestrali.



Riguardo a ciò, alcuna compravendita, ed ancor meno la residenza italiana degli acquirenti, erano state dimostrate dalla CTU ovvero dalla documentazione fornita da eBay. Mentre il primo Giudice aveva ritenuto che i prezzi finali praticati dalla convenuta sarebbero stati costantemente inferiori alla somma tra prezzo d'acquisto e compensi di legge al tempo vigenti, all'esito dell'esame e dell'incrocio dei dati di una sola fattura. Né era stato considerato che il compenso per copia privata non era dovuto per acquisti effettuati da soggetti diversi dalle persone fisiche, né per acquisti effettuati da persone fisiche ma per finalità diverse da quelle di realizzazione di copie private. Mentre infine gli stessi dati numerici non erano spiegabili.

Atteso ciò, il gravame è fondato ed andrà accolto.

Il Tribunale di Trieste ha correttamente rilevato che “l'obbligo di corrispondere il compenso grava in prima battuta nei confronti (di) *chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti...* (art. 71-septies cit.), con ciò imponendo l'obbligo di pagamento del compenso a tutti gli operatori economici individuati indipendentemente dalle modalità con le quali essi cedono successivamente i loro prodotti; prosegue la medesima norma di legge precisando che *in caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione (ipotesi contestata alla convenuta)*” (così, complessivamente, pag. 5 sentenza impugnata).

Alla stregua delle richiamate condivisibili osservazioni, non può non essere osservato che mai la società attrice, odierna appellata, ha allegato nei tempi



di rito il mancato pagamento del compenso da parte dell'obbligato principale; anzi, al contrario, ha insistito: a) nel considerare la società odierna appellante come importatrice e quindi come soggetto obbligato principale al pagamento del compenso, e b) nell'allegare il mancato pagamento di detto compenso (cfr. ad es. pag. 2 memoria dd. 16-17 febbraio 2011, prodotta in primo grado; cfr. pag. 4 memoria 24-28 marzo 2011).

A fronte poi dei rilievi contenuti in sede di gravame (secondo cui era emerso come l'appellante fosse società esercente attività di vendita e di noleggio di supporti registrati audio e video ecc., e che l'unico fornitore e obbligato principale fosse la ditta [redacted] mentre – a fronte di ciò - solamente il primo Giudice aveva affermato che tale ditta non avesse mai corrisposto i compensi di legge alla Siae, allegazioni invece mai formulate dall'attrice), l'appellata Siae si è limitata ad osservare che la perizia svolta in prime cure aveva accertato che la società aveva acquistato supporti registrabili, soggetti al compenso, da una ditta che non aveva mai corrisposto i compensi dovuti alla Siae.

A questo proposito, peraltro, se per allegazione si intende l'affermazione dei fatti rilevanti posti a base della propria pretesa e su cui si fondano l'azione o l'eccezione dedotte in causa, in riferimento a tale accezione può essere introdotto il concetto di onere di allegazione, in omaggio al noto principio *iudex secundum alligata (et probata) iudicare debet*, di cui all'art. 112 cod. proc. civ.. Ed invero, tra i "fatti" che la parte interessata ha l'onere di introdurre in causa al fine di determinare l'oggetto della propria domanda (ossia quelli rilevanti che sorreggono le ragioni giuridiche su cui si fondano le azioni o eccezioni poste a base delle rispettive domande, come



eventualmente modificate o precisate in corso di causa), non può non essere compreso anche il mancato pagamento del compenso da parte dell'obbligato principale.

A tal proposito è infatti opportuno precisare, come è stato osservato, che in tema di allegazioni il termine "fatti" deve essere inteso in senso non meramente naturalistico (cioè quali accadimenti "fisicamente" avvenuti nella realtà fattuale) ma in senso giuridico, cioè quali circostanze fattuali e concrete (anche prive di fisicità, ovvero negative o ipotetiche) prese in considerazione dalle norme giuridiche inerenti al diritto affermato (o negato) nel processo.

In altre parole, mentre i fatti in senso naturalistico sono sempre e comunque "positivi", i fatti in senso giuridico possono consistere anche in circostanze negative ovvero ipotetiche.

Come infatti è stato osservato, l'onere di allegazione costituisce una imprescindibile salvaguardia del contraddittorio, nel senso che impone a ciascuna parte di rendere conoscibili specificamente e tempestivamente alla controparte quali siano i fatti rilevanti a fondamento delle azioni o delle eccezioni dedotte in causa. Solo in tal modo può essere infatti garantito il rispetto del principio di cui all'art. 24 Cost., nel senso che l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa presuppone che l'interessato sia in grado di compiere le proprie scelte processuali dopo aver individuato con certezza le circostanze fondanti l'altrui pretesa.

Atteso ciò, la ricostruzione in diritto operata dal primo Giudice, in sé corretta e comunque non oggetto di doglianza, sconta il vizio di considerare assolto un onere di allegazione invero insussistente, dal momento che –



nonostante il fatto che l'odierna parte appellante abbia tempestivamente sollevato la questione già in sede di comparsa di risposta di primo grado – la società attrice aveva ribadito la natura della società convenuta quale obbligato principale, insistendo quindi su un'allegazione invero giudicata infondata dal Tribunale di prime cure (per vero il primo Giudice ha ritenuto, come si è visto *supra*, che l'attrice avesse contestato proprio l'ipotesi poi accolta, ma ciò non appare).

In altre parole, la domanda è stata ritenuta fondata sulla base di un'allegazione non proposta, ed anzi espressamente contrastata (sulla quale, come si è visto, solamente nel grado la società appellata ha prestato fuggevole consenso).

Il contraddittorio, pertanto, si era formato su altra e distinta fattispecie (ed invero le fattispecie erano state distintamente trattate, rispetto a quanto sostenuto nell'atto introduttivo), cui non si è posto rimedio nei tempi di rito previsti.

In sede di gravame la doglianza di parte appellante, che ha appunto fatto rilevare il vizio intrinseco della decisione, appare fondata e da accogliere.

L'accoglimento del primo motivo, pertanto, assorbe gli ulteriori profili di censura, per cui deve essere rigettata la domanda siccome proposta.

In considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, e della loro oggettiva controvertibilità, appaiono invero sussistere quelle eccezionali ragioni che, *ratione temporis*, possono giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.

Gli oneri di CTU, già liquidati, vanno infine posti definitivamente a carico solidale delle parti, che li ripartiranno nella giusta metà nei rapporti interni.



P. Q. M.

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:

- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste n. 593/13 dd. 24.6/19.7.13, rigetta la domanda della Siae;
- compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi;
- pone gli oneri di CTU, già liquidati, definitivamente a carico solidale delle parti, che li ripartiranno nella giusta metà nei rapporti interni.

Trieste, 25.11.2015

Il Consigliere est.

Claudio Cerroni

Il Presidente

Vincenzo Colarieti

